

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *Si vuole disapplicare in Sanità la legge 68/99 sul diritto al lavoro delle persone disabili?*

Premesso che:

- la Delibera di Giunta regionale 28 gennaio 2011, n.14-1440 “*Piano di rientro. Disposizioni alle Aziende sanitarie in merito ai costi della consistenza organica*” prevede il “divieto per tutto l’anno 2011 a tutte le ASR di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, ad eccezione della copertura nella misura del cinquanta per cento dei posti e della spesa corrispondente al personale cessato successivamente al 31/12/2010 limitatamente ai dirigenti medici, al personale di assistenza (infermieri, ostetriche e operatori socio sanitari) ed ai tecnici di radiologia”;
- in conseguenza della DGR 14-1440 si stanno verificando presso le ASR casi di mancate assunzioni già concordate in quanto fase conclusiva di tirocinii seguiti con successo da persone disabili;
- tale divieto, in quanto generalizzato ed indiscriminato, non tiene conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” in merito alle quote per le assunzioni obbligatorie riservate ai cittadini disabili;

Considerato che:

- la circolare n. 6/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Renato Brunetta recita “In merito all’ambito di intervento del divieto di assumere si ritiene siano escluse dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo” e ricorda inoltre che “la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”;
- la legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (*Legge finanziaria per l’anno 2008*) ha previsto all’articolo 40 che “Le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali destinano alle convenzioni di cui all’articolo 5 della legge 381/1991 e ad altre forme di affidamenti con clausole sociali quali quelle previste dall’articolo 52 del d.lgs 163/2006, una quota non inferiore all’1,5 per cento del volume degli affidamenti dell’anno per l’acquisto di beni o servizi. Entro la suddetta percentuale e compatibilmente con il tipo di attività da prestare, le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali possono definire una quota di inserimenti di persone con disabilità intellettiva, disabilità fisica con limitata autonomia e malattia mentale”;

- il Piano socio sanitario regionale ha previsto altresì che “la piena applicazione della legge 68/1999 per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità rappresenta uno strumento essenziale per favorire la loro inclusione sociale: le aziende sanitarie locali e gli enti gestori garantiranno la piena realizzazione degli interventi di tipo certificativo e di sostegno propedeutico all’avviamento al lavoro che è loro attribuito dalle norme nazionali e regionali. Inoltre le aziende sanitarie regionali e gli enti gestori si impegnano alla scrupolosa osservanza delle previsioni della legge 68/1999 sia per quanto riguarda i propri organici sia per quanto riguarda gli organici dei terzi accreditati”;
- il 18 dicembre 2007 il Consiglio regionale ha approvato la mozione n. 876 “*Iniziativa per favorire l’inserimento lavorativo stabile di persone svantaggiate, in particolare disabili*” che impegna la Giunta regionale a “far applicare puntualmente la scrupolosa osservanza, nei propri organici e in quelli delle Aziende sanitarie e degli Enti gestori, dell’obbligo di inserimento lavorativo previsto dalla Legge 68/99, anche in considerazione del fatto che, in questo caso, non valgono i vincoli alle nuove assunzioni”;

Tenuto conto che:

- il giorno 22 febbraio u.s., in sede di IV Commissione consiliare permanente, l’Assessore regionale alla Sanità Caterina Ferrero ed il Direttore regionale della Sanità ing. Paolo Monferino hanno dichiarato che la DGR 14-1440 va applicata tenendo conto delle particolari esigenze che emergano caso per caso;

INTERROGA

I’Assessore competente per sapere

- se non ritenga opportuno modificare la DGR 28 gennaio 2011 n. 14-1440 per consentire il rispetto da parte delle ASR della normativa in materia di quote di assunzioni obbligatorie a favore dei cittadini disabili.

Primo firmatario *Stefano LEPRI*

Torino, 24 febbraio 2011